

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1013)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

Nuove norme sulle Università

ONOREVOLI SENATORI. — All'inizio di questa legislatura, il Governo attraverso le dichiarazioni del Presidente del Consiglio aveva espresso il proprio intendimento di presentare alle Camere « un disegno di legge che, evitando i pericoli di una minuta regolamentazione dei singoli istituti e nel rispetto della autonomia universitaria, recepisce i punti essenziali sui quali si era maturato un ampio consenso: il diritto allo studio, l'istituzione del dipartimento e del Consiglio nazionale delle università, il ruolo unico del docente, il maggior impegno dei docenti stessi e l'individuazione di nuove forme di reclutamento dei giovani che intendano dedicarsi alla carriera scientifica (dottorato di ricerca) . . . ».

Sono note le difficoltà in cui versa attualmente l'Università. L'esperienza di questi

anni ci pone di fronte ad una serie di problemi la cui gravità è di tutta evidenza nella misura in cui la inadeguatezza delle strutture universitarie da un lato ha evidenziato la necessità di una nuova organizzazione ai fini di un efficace svolgimento dell'azione didattica e dell'attività di ricerca scientifica e dall'altra ha posto problemi in ordine alla realizzazione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito.

A ciò aggiungasi l'affollamento studentesco connesso alla liberalizzazione degli accessi e, per converso, la carenza di aule e di attrezzature, aggravata da una concentrazione di strutture universitarie in determinate regioni a scapito di regioni tuttora prive di istituzioni universitarie. Non lieve motivo di crisi, infine, può ravvisarsi nello scarso numero di docenti di ruolo, che si rende

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

necessario adeguare alle mutate e crescenti necessità.

Si è tenuto costantemente presente che nella passata legislatura il Parlamento aveva intensamente affrontato questo importante tema e aveva, nella sua maggioranza, espresso una volontà politica, se non totalmente favorevole, certo largamente positiva. Tale volontà non desideriamo contraddire, pur ricordando che la legge non nacque, e ciò non solo per l'anticipata chiusura della legislatura, ma anche per talune perplessità che dentro e fuori il Parlamento si fecero vive nella preoccupazione che la riforma, togliendo il tanto di negativo ormai accumulatosi nella vita dell'Università, non ne generasse altro e pregiudizievole alla volontà di dare volto nuovo e nuova sostanza alle Università italiane il cui compito di ricerca e di insegnamento è vitale, come è vitale la cultura per un popolo e come è vitale la più intensa e larga partecipazione di ogni cittadino a questo ricco e vivo patrimonio culturale.

La legge generale di riforma dell'Università si vuole sia il più possibile sobria ed essenziale, capace cioè di fissare i punti qualificanti della nuova Università, alla quale si deve riconoscere la più ampia autonomia che è la prima caratteristica della sua dignità.

La potestà di auto-ordinamento riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione ai singoli Atenei trova nella legge di riforma amplissimo spazio, limitato soltanto là dove gravi e necessarie ragioni esigano uniformità. Da questa impostazione di principio scaturiscono due prime conseguenze: che il diritto dell'Università di darsi ordinamento autonomo non incontra altro limite che le norme costituzionali e le leggi dello Stato; che nel Consiglio nazionale delle università, che già in questa denominazione nuova vede espressa la sua funzione di coordinamento autonomistico, è assicurata non solo la presenza di tutte le componenti (studenti, docenti, personale non docente) ma anche la rappresentanza di ciascuna Università su basi di assoluta parità attraverso il rettore eletto da tutte le componenti stesse.

Le Università istituite dallo Stato e le Università legalmente riconosciute secondo il

citato articolo 33 della Costituzione hanno per fine l'insegnamento, la ricerca per il progresso della scienza, la preparazione per l'esercizio degli uffici e delle professioni; ma occorre anche tener presente che l'Università, qualora fosse al massimo dell'efficienza nella sua attività scientifica, nella capacità di ricerca e nell'espressione didattica con una gestione democratica viva nella partecipazione di ogni suo componente, mancherebbe tuttavia al suo scopo primario se rimanesse chiusa alla società della quale fa parte e nella quale vive e opera. L'Università è espressione della società, del mondo in cui è inserita, e a questa società, a questo mondo deve essere capace di dire una parola di cultura e di vita. Per questo la società nelle sue varie componenti non può essere estraniata dalla sua Università alla quale deve poter dare una qualificata partecipazione di responsabilità.

* * *

L'istituzione del Dipartimento, come struttura fondamentale della ricerca, dell'attività didattica per il conseguimento del dottorato di ricerca e di quella necessaria alla tenuta dei corsi di laurea, è prevista dall'articolo 3, mentre l'articolo 4 prevede l'istituzione del corso di laurea, come organo per la direzione e il coordinamento degli studi per il conseguimento della laurea e dei diplomi.

Tipi di Dipartimento, procedure di costituzione, riordinamento dei tipi di laurea e delle connesse discipline caratterizzanti, norme particolari per la laurea in medicina saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su parere del Consiglio nazionale delle università, mentre gli statuti di ateneo determineranno le scelte tra i dipartimenti tipici e l'istituzione di quelli atipici.

Per quanto riguarda le discipline caratterizzanti, era indispensabile indicarle nel provvedimento presidenziale, lasciando tutte le altre alla competenza e alla scelta degli statuti di ateneo. Lo Stato ha il diritto-dovere di richiedere lo studio e il superamento di discipline ritenute irrinunciabili ai fini professionali, anche nell'interesse dei giovani

che conseguono una laurea, e ciò allo scopo di garantire il riconoscimento del titolo presso altri Paesi e di evitare il grave inconveniente di laureati ai quali gli Ordini professionali hanno rifiutato l'iscrizione all'albo per non aver sostenuto le predette discipline.

Dunque, a proposito della organizzazione delle Università questo disegno di legge presenta una soluzione che in luogo della vecchia Facoltà prevede e il Dipartimento e il Consiglio di corso di laurea. Si è largamente criticata la Facoltà poichè con il trascorrere dei decenni è stata ritenuta un aggregato di egemonie di campi di ricerca e di gruppi di discipline, centro di prepotere universitario in quanto ha favorito decisioni e scelte, determinate da gruppi ristretti e collegati in campo nazionale e talora di singoli, in ordine ai concorsi a cattedre, alla copertura dei ruoli per chiamata o trasferimento, alla distribuzione dei fondi di dotazione ai singoli istituti, alla selezione e progressione in carriera degli assistenti, alla attribuzione degli incarichi di insegnamento. Per questo la volontà largamente dominante si è già espressa per la soppressione della Facoltà. Vogliamo aggiungere che mentre ci accingiamo a soluzione diversa non possiamo non ricordare a noi stessi che ogni qual volta si riscontrano strutture idonee a germinare fatti del tutto negativi e inaccettabili si pensa, mutando le strutture stesse, di eliminare quelle conseguenze. Ciò è vero solo in parte, essendo necessario ricordare che il fatto negativo può essere aiutato, agevolato, facilitato e perfino sospinto dalle strutture, ma è fatto dell'uomo e solamente dell'uomo. Noi cerchiamo di mutare strutture ma se l'uomo non vi darà coscienza pulita e volontà ferma a ben operare sarà stato inutile aver tentato questo sforzo. Dovendo però togliere per così dire incentivo a quelle negative manifestazioni cui abbiamo fatto cenno, abbiamo pensato indispensabile sostituire la Facoltà non solo con il Dipartimento ma, come già abbiamo detto, anche con il Consiglio di corso di laurea. Il Dipartimento infatti, se sostituisce totalmente la Facoltà, riproporrebbe i difetti della facoltà tradizionale, aggravandoli poichè dovrebbe demandare a gruppi ancor più ristretti ogni decisione, favorendo pur

sempre e forse meglio il formarsi di concentrazioni di potere generatrici di abusi.

Il Dipartimento, concepito come unica struttura universitaria che racchiude in sé un gruppo di discipline e di campi di ricerca omogenei senza rapporti ed osmosi con altri gruppi di discipline, apre la via ad una grave riduzione di orizzonti per la cultura, alla paralisi dei trasferimenti, alla possibile preponderanza di indirizzi politici di parte.

L'istituzione del Dipartimento diventa valida e positiva se è integrata dalla coesistenza del Consiglio di corso di laurea, che non è la riproduzione della Facoltà sotto diverso nome, ma organo di partecipazione e di decisione, comprendendo ordinari, associati e congrue rappresentanze degli studenti e del personale non docente, e al quale è anche demandata quella funzione che il Dipartimento non può assolvere, cioè la direzione e il coordinamento degli studi per il conseguimento della laurea. Esso assicura quella interdipendenza, complementarietà e propeudeicità delle discipline, cui il Dipartimento dà, attraverso i suoi componenti, ordinari e associati, partecipazione attiva e contributo determinante, mentre conserva piena autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, nella realizzazione dei corsi e nella formazione dei dottori di ricerca.

Sempre in tema di Dipartimento, un punto assai delicato quale quello relativo alla chiamata e al trasferimento dei docenti è stato risolto affidando questa competenza agli ordinari del Consiglio di corso di laurea, integrati da quelli del Dipartimento interessato.

Sono state così contemperate, in un equilibrio che si ritiene equo, le esigenze e le competenze dei docenti del Dipartimento con la più ampia visione e responsabilità interdisciplinare dei docenti del corso di laurea direttamente interessato alla chiamata o al trasferimento.

* * *

Il dottorato di ricerca è titolo accademico valutabile solo in sede didattica e scientifica perchè vuole soprattutto preparare il vivaio da cui dovranno uscire i nuovi docenti universitari.

Per essere ammessi, dopo la laurea, all'attività di studio e di ricerca per quattro anni, occorre superare un concorso nazionale per borsista ricercatore (o titolare di assegno di ricerca). In tal modo si realizza il dovere dello Stato di dare i mezzi necessari al giovane che sente la vocazione allo studio, perchè verifichi questa sua vocazione, sperimenti le sue forze e prenda coscienza delle sue capacità per muoversi nella via della ricerca scientifica, dello studio, della cultura, dell'insegnamento universitario.

I borsisti ricercatori non sono una figura di ruolo, ma il nucleo principale dei giovani studiosi che, preparandosi al dottorato di ricerca, formeranno la base di reclutamento dei docenti futuri.

Non è parso opportuno fissare su scala nazionale limiti all'iscrizione per il dottorato di ricerca, che ogni Dipartimento potrà se mai determinare in rapporto alle sue concrete capacità ricettive e al suo impegno in questo tipo di attività. Lo stesso numero chiuso dei titoli dottorali conferibili corrisponde ad un massimo calcolato con realismo, ma con una certa larghezza, affinché il Paese non si trovi privo di verificate competenze in settori nei quali nuove necessità potrebbero maturare rapide e imprevedute, nè venga meno il fatto di base per concorsi ai quali non si può togliere il necessario carattere competitivo.

Durante il periodo formativo, da trascorrere per una parte come si è ricordato all'estero, il borsista ricercatore svolge attività di assistenza agli studenti e anche di seminario, entro limiti rigidamente fissati dalla legge e corrispondenti alle esigenze di addestramento anche didattico; ma si tratta pur sempre di un periodo sperimentale, che non è detto debba concludersi necessariamente, nè subito, con l'inserimento nei ruoli docenti dell'Università e al termine del quale sono previsti sbocchi alternativi nella scuola secondaria.

* * *

Le norme sui piani di studio e sulle attività accademiche, mentre assicurano la libertà dell'insegnamento e dell'apprendimen-

to in forme nuove e efficaci, impongono fra l'altro al docente di concordare il corso con il Consiglio di corso di laurea, salva la piena libertà nel suo svolgimento e con il diritto di attuare un secondo corso ufficiale determinato in modo assolutamente libero.

Stabiliscono, inoltre, che, nell'ambito dei corsi di laurea ai quali affluiscono e affluiranno studenti provenienti dalle più diverse opzioni di studi secondari, non può mancare un'attività di formazione e di primo orientamento comune, che possa anche metter capo alla rettifica di scelte compiute talora senza intera cognizione di causa o a seguito di pressioni familiari. Una base comune di competenza e di esperienza, come già si è osservato, deve essere inoltre assicurata del pari su scala nazionale, pur lasciando ai Consigli di corso di laurea ampie possibilità di differenziazioni autonome e mantenendo in ogni caso il diritto di scelta degli studenti per i due terzi delle materie previste dal piano di studio.

* * *

Un elemento che deve caratterizzare la nuova Università è la sua larga apertura internazionale, necessaria alla circolazione delle capacità, delle esperienze e del lavoro nell'Europa comunitaria, ma imposta in ogni caso dal carattere stesso dello sviluppo scientifico e tecnologico in atto su scala mondiale. Ampia riconoscibilità di titoli di studio e di gradi accademici esteri, nonchè di periodi di studio all'estero e di esami colà sostenuti dai nostri studenti; scambi sia di studenti sia di docenti con Università straniere: tutto ciò è ampiamente consentito e promosso. Ma le nuove norme prevedono inoltre che i borsisti ricercatori che si avviano alla carriera scientifica seguano un ciclo organico di studi all'estero; che metà dei contratti con docenti assegnati ai Dipartimenti siano stipulati con professori « visitatori » stranieri, aprendo così anche larghe possibilità concrete agli scambi di docenti; che anche presso i corsi di laurea, e cioè per la formazione degli studenti, esistano analoghe possibilità, incrementandosi inoltre il numero e meglio definendo lo *status* dei let-

tori di lingue straniere. Ancora, gli studenti appartenenti a minoranze linguistiche potranno chiedere di utilizzare l'assegno di studio presso le Università dei paesi di lingua madre corrispondente, mentre nel Consiglio nazionale delle università è prevista la presenza di tre studiosi, rispettivamente della civiltà e lingua germanica, slava e francese, designati dalle regioni cui la presenza di più consistenti minoranze linguistiche e la stessa posizione geografica assegnano naturalmente un particolare ruolo negli scambi con queste grandi aree di cultura. A tutti i suoi livelli la nuova Università acquisterà progressivamente un più vivace respiro europeo e internazionale.

* * *

Sul ruolo unico dei docenti ci si è soffermati largamente nella relazione ai « Provvedimenti urgenti », presentandone le ragioni motivate e delineando la figura nuova del professore universitario associato. Aggiungiamo qui che il disegno di legge attuale prevede anche i « docenti a contratto », al fine di arricchire l'Università di competenze del tutto particolari e certamente utili ad una più larga preparazione degli studenti, sia per la presenza attraverso queste forme contrattuali di docenti di Università di altre nazioni, sia per la possibilità di portare sulla cattedra persone di vasta cultura ma anche di esperienza pratica eccezionale nei vari settori, la cui testimonianza rappresenta certamente un completamento allo studio di molte discipline.

* * *

Per quanto riguarda i doveri accademici e le incompatibilità è soprattutto da sottolineare una distinzione essenziale tra l'impostazione prevista dai « Provvedimenti urgenti » e questa che ha carattere di definitività. Mentre nei « Provvedimenti urgenti » i docenti possono operare liberamente una scelta relativa all'esercizio o meno della professione, nel testo della riforma il punto di partenza è l'affermazione che il docente deve essere totalmente impegnato nel suo compito di insegnamento, di ricerca scientifica,

di studio, di rapporto con gli studenti, escludendosi come principio la coesistenza e quindi la compatibilità dell'esercizio di tale compito di docente con l'attività professionale. E se è vero che tale principio trova un'attenuazione nella possibilità di una compatibilità delle due attività, è anche vero che anzitutto l'autorizzazione è di competenza dell'organo di governo del Dipartimento, il quale deve quindi tener conto dei compiti e delle finalità che l'Università deve raggiungere; inoltre tale autorizzazione non deve distogliere dalla « piena osservanza » dei doveri accademici; da ultimo l'accertamento al quale sono sottoposti ogni quinquennio i professori universitari, al fine di controllare se hanno contribuito all'avanzamento delle rispettive discipline con la propria operosità scientifica, pone un ulteriore serio ostacolo a un indiscriminato esercizio della professione. Rimangono intatti i doveri dei docenti riguardo alla residenza, alla dichiarazione scritta di non svolgere attività professionale, nonché le sanzioni e le procedure per rendere seria l'applicazione di norme così eccezionali come quelle relative ai doveri accademici e alle incompatibilità.

* * *

La politica sociale del diritto allo studio è stata già in parte delineata in sede di « Provvedimenti urgenti »; essa si riassume in un energico sforzo per un programmato sviluppo di impianti fissi, di installazioni comunitarie e di strumenti per l'espressione di autonome attività studentesche, che dovrà gradualmente sostituire, come previsto in modo esplicito da inoperanti disposizioni legislative vigenti, le dispersive erogazioni in denaro. A questo scopo è prevista una forte incentivazione della creazione di collegi, case dello studente, mense, cooperative per la vendita di libri e dispense a prezzo di costo, eccetera, nonché una distribuzione degli stanziamenti per l'assegno di studio che orienti verso le sedi e le facoltà meno affollate e verso i corsi di laurea ai quali corrispondano in atto maggiori possibilità occupazionali. La legge rispetta l'autonoma determinazione degli studenti nell'isciversi

all'Università, ma non può sottrarsi al dovere di configurare una politica dell'orientamento universitario che sia raccordata agli obiettivi generali dello sviluppo economico e sociale del Paese. Anche per questa ragione nelle Opere universitarie si è fatto il massimo spazio alla presenza dei rappresentanti della Regione, ben al di là dei limiti inerenti ad un semplice collegamento, trattandosi di far valere i criteri di una politica di promozione sociale di immediato interesse per le popolazioni locali. È poi questione del tutto amministrativa quella di un eventuale collegamento, del quale il Ministero potrà farsi promotore, fra le singole Opere sul piano nazionale ai fini di uno scambio di esperienze e della armonizzazione delle direttive pratiche.

* * *

Secondo una linea già in parte anticipata nei « Provvedimenti urgenti », che peraltro si muovono sul terreno della vigente legislazione sfruttando le possibilità offerte, l'intera struttura della nuova Università è retta da un modello di partecipazione al quale si è cercato di assicurare energia e chiarezza, senza pletoriche composizioni di organi. La partecipazione è soprattutto responsabilità, e quanto più ampia è questa responsabilità, tanto più si hanno garanzie di democrazia e di efficienza degli organi di governo a vario livello delle Università. Negli organi interni la presenza delle varie componenti, come si è già osservato, è garanzia di una gestione più impegnata e più armonica, dando ad ogni componente lo spazio necessario perchè non tanto e non solo rappresenti il settore dal quale promana, ma partecipi efficacemente ad una visione di sintesi e quindi ad una completa responsabilità. Nel Consiglio di università la partecipazione di rappresentanze degli organi eletti del comune, della provincia e della Regione sottolinea quell'indispensabile rapporto fra mondo universitario e mondo esterno, che devono trovare una costante fusione ed una viva osmosi affinché l'Università si senta elemento vivo della società in cui opera, e la società, nelle sue voci democraticamente elette, si senta

parte attiva e corresponsabile della propria Università.

Il grave problema dell'organizzazione del suffragio di larghe masse studentesche potrà essere anche meglio determinato in base all'esperienza che se ne farà su scala di Università nel quadro dei « Provvedimenti urgenti ». In ogni caso deve restar fermo che occorre prevedere idonee garanzie di libertà e autenticità del suffragio in presenza di masse di decine e decine di migliaia di studenti. Ogni garanzia deve essere prevista, sia sul piano della pubblicità, sia su quello dell'ordinata designazione dei rappresentanti.

Non è il caso di sottolineare il significato delle singole procedure e norme che regolano la partecipazione delle varie componenti, dai Consigli di dipartimento e di corso di laurea, al Consiglio e alla Giunta di università, al Consiglio nazionale delle università, oltre che naturalmente ai Consigli delle opere universitarie. Solo va posto in particolare risalto il filo del discorso autonomistico che ricollega la presenza necessaria delle voci di ciascun Dipartimento e corso di laurea in seno al Consiglio di università, e di ciascuna Università in seno al Consiglio nazionale delle università. Non si tratta di erigere l'Università in corpo separato per il fatto che essa gode di un pressochè integrale autogoverno, si tratta di applicare ciò che è espressamente voluto dalla Costituzione repubblicana.

* * *

Tra le componenti attive dell'Università è senza dubbio da annoverarsi il personale non docente. In proposito sono previsti il riordinamento e la definizione di un nuovo stato giuridico del personale non docente da realizzarsi mediante delega al Governo, e precisamente: l'organizzazione generale e strutturale dei servizi tecnico-amministrativi centrali dell'Ateneo, di quelli del Dipartimento e dei corsi di laurea e di diploma; i relativi organici; un nuovo stato giuridico del personale stesso con la determinazione dei compiti, delle funzioni, delle mansioni e delle retribuzioni; l'incremento degli orga-

nici in relazione allo sviluppo delle strutture universitarie previsto dal presente disegno di legge.

* * *

Nel momento in cui il Governo ha l'onore di presentare al Parlamento il provvedimento su temi tanto delicati e impegnativi, nel raccomandarlo all'intelligente, responsabile esame dei parlamentari nei quali rinnova viva la fiducia, sente di dover ancora richiamare qualche concetto essenziale.

La riforma dell'Università ha in sostanza poche, chiare, essenziali finalità: mantenere alta la cultura e la ricerca scientifica nel nostro Paese ricordando che la cultura non può soffrire angustia di confini perchè è patrimonio dell'umanità; essere istituzione idonea alla più elevata e completa preparazione dei giovani per una vita di studio o per l'attività professionale.

Le leggi dovrebbero riuscire a due scopi: mettere i professori nella migliore condizione per essere uomini di cultura e docenti veri nel senso più ricco e elevato della parola e dare ai giovani la possibilità di esercitare, nella più assoluta pienezza, il diritto-dovere allo studio, riducendo agli uni e agli altri gli ostacoli che si frappongono ad un dialogo vivo tra docente e discente, idoneo a fare dell'Università la base per un incontro umano, che generi ricchezza di dottrina

e preparazione ad una esperienza completa di vita. Le leggi devono riformare le strutture affinché, come abbiamo già più sopra indicato, eliminino o almeno riducano quegli ostacoli, facilitando a ciascuno il compito che la propria responsabilità gli affida. Ma le leggi non mutano gli uomini e non vi è riforma che possa attuarsi se l'uomo non crede nella perennità e fecondità dei valori umani. Non vi è studio, cultura, ricerca scientifica, non vi è Università come centro di studio e di ricerca se l'uomo non ha, nella sua libertà e nella sua dignità, la capacità di credere nei valori essenziali che costituiscono quella libertà e quella dignità. Cultura è sì dottrina, ma è anche esperienza ed è soprattutto vita, vita propria e altrui, come fonte di meditazione, di pensiero e come prova costante del valore dei principi.

Occorre che per ciascuno di noi rimanga vivo lo scopo essenziale per cui siamo spinti a legiferare in questo campo così intimamente legato ai valori umani. Nessun'altra legge può essere tanto destinata all'uomo come quella che pensa alla sua preparazione culturale, cioè pensa allo spazio spirituale dell'uomo; per nessun'altra legge è indispensabile tenere vivo il richiamo ai grandi fini che essa si prefigge come una legge che pensa e provvede per la scuola, anzi per la più elevata e prestigiosa delle scuole, l'Università.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Fini, autonomia, statuti delle Università*)

Le Università istituite dallo Stato e le Università legalmente riconosciute, istituite da enti e privati ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, hanno per fine l'insegnamento, la ricerca per il progresso della scienza e la preparazione per l'esercizio degli uffici e delle professioni.

Le Università hanno personalità giuridica e si danno propri ordinamenti nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

L'autonomia didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e disciplinare delle Università è regolata dai rispettivi statuti.

Lo statuto di ciascuna Università determina, in particolare, i dipartimenti e i corsi di laurea in cui essa si articola, i titoli di studio che può rilasciare, le altre eventuali strutture didattiche, scientifiche e di formazione professionale, le norme generali per il loro funzionamento, le norme relative all'attività amministrativa, finanziaria e disciplinare e le norme per assicurare la pubblicità degli atti e dell'attività scientifica.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio di università a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato con decreto del rettore, previo esame di legittimità del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale delle università. Il decreto del rettore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Qualora il Ministro della pubblica istruzione ravvisi vizi di legittimità provvede, entro trenta giorni, a rinviare lo statuto al Consiglio di università, affinché sia reso conforme alle disposizioni di legge. Se il Consiglio di università non ritiene di accogliere, in tutto o in parte, tali rilievi rimette motivate controdeduzioni al Ministro della pubblica istruzione, che decide sentito il Consiglio nazionale delle università.

Per le modificazioni degli statuti si adottano le medesime procedure.

Le modificazioni agli statuti vigenti necessarie per adeguarli alle disposizioni della presente legge saranno deliberate entro un anno dalla sua entrata in vigore. Entro lo stesso termine saranno modificati gli statuti delle Università legalmente riconosciute, affinché le loro strutture non siano in contrasto con i principi informativi della presente legge.

Le denominazioni di Università, Politecnico, Istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dagli Istituti di istruzione superiore statali e da quelli legalmente riconosciuti.

Art. 2.

(Nuove Università)

Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni biennio, entro il mese di marzo, al Consiglio dei ministri una relazione sui progetti di istituzione di nuove Università e sulle domande di riconoscimento legale di Università non statali. La relazione è corredata dai pareri del Consiglio nazionale delle università, del CNEL, del Comitato dei ministri per la programmazione economica, delle Regioni interessate e delle Università preesistenti nel loro territorio. Per la regione Trentino-Alto Adige il parere è altresì reso dai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

Sulla base di tale relazione, il Consiglio dei ministri redige un piano, che prevede i necessari finanziamenti ed è approvato con legge della Repubblica. Successivamente si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale delle università, all'istituzione di nuove Università o al riconoscimento di Università libere nel quadro delle indicazioni del piano. Dovranno avere la precedenza le istituzioni o i riconoscimenti tendenti alla creazione di nuove Università nelle regioni che ne siano prive, allo sdoppiamento delle sedi con più di 40 mila studenti in corso, all'attuazione di progetti di Università residenzia-

li e di Università con annessi collegi universitari.

Le nuove Università statali debbono deliberare il proprio statuto entro l'anno accademico successivo a quello della loro istituzione. Il decreto istitutivo comprenderà norme per disciplinarne l'organizzazione e l'attività nel periodo transitorio.

Per le Università non statali il decreto di riconoscimento comprende l'approvazione dello statuto proposto dai promotori, salva sempre la facoltà del Consiglio di università, quando sia regolarmente costituito, di modificarlo successivamente nelle forme di legge.

Art. 3.

(Dipartimenti)

Il Dipartimento è la struttura fondamentale della ricerca scientifica nelle Università. Ciascun Dipartimento corrisponde ad un grande settore omogeneo di ricerche scientifiche. In esso confluiscono i docenti delle discipline riferibili al settore secondo le norme stabilite dallo statuto previsto dall'articolo 1 della presente legge.

Il Dipartimento organizza le attività scientifiche e didattiche per il dottorato di ricerca di cui al successivo articolo 7; provvede, in collaborazione con i Consigli di corso di laurea interessati, allo svolgimento nel proprio ambito degli insegnamenti e delle discipline in esso raggruppate e comprese nei piani di studio per il conseguimento delle lauree di cui al comma quarto del successivo articolo 6; regola e coordina l'impiego dei mezzi di studio, degli strumenti e dei locali, che sono in uso comune per tutti i docenti che lo compongono; amministra autonomamente i fondi ad esso assegnati sul bilancio dell'Università; svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale delle università, sono determinati:

a) i tipi di Dipartimento ammessi e che corrispondono ai settori di ricerche di cui al comma primo del presente articolo;

b) le discipline caratterizzanti di ciascun tipo di Dipartimento;

c) le procedure per la prima costituzione dei Dipartimenti e per l'assegnazione dei docenti ai singoli Dipartimenti.

Lo statuto determina quali Dipartimenti sono costituiti in ciascuna Università, tra quelli tipici ammessi in base alla lettera a) del precedente comma. Può altresì prevedere la costituzione di Dipartimenti atipici, su parere conforme del Consiglio nazionale delle università, il quale indica altresì a quale dei Dipartimenti tipici previsti il nuovo Dipartimento debba considerarsi affine.

Nell'ambito dei Dipartimenti si provvederà al riordinamento delle biblioteche, secondo criteri unitari.

Art. 4.

(Corsi di laurea)

Il Consiglio di corso di laurea è preposto alla direzione e al coordinamento degli studi per il conseguimento della laurea e dei diplomi.

Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale delle università, sono determinati:

a) la soppressione di tipi di laurea o di diploma già esistenti e l'istituzione di nuovi tipi di laurea o di diploma, tenendo conto delle nuove esigenze didattiche e professionali e delle disposizioni della presente legge;

b) le discipline che in via generale caratterizzano i corsi di laurea o di diploma in numero non superiore ad un terzo del numero minimo degli esami da superare per il conseguimento della laurea o del diploma;

c) gli anni di corso necessari e il numero minimo degli esami da superare per il conseguimento della laurea o del diploma;

d) norme particolari per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, che tengano conto della loro posizione nell'ambito delle strutture e delle esigenze sanitarie del paese e delle peculiari funzioni di educazione sani-

taria e di ricerca scientifica sanitaria loro demandate, e pertanto prevedano: differenti indirizzi del corso di laurea e corsi di diploma per la formazione di tecnici sanitari; periodo di tirocinio per la didattica applicata, da svolgere presso policlinici universitari o, in mancanza, anche avvalendosi di strutture ospedaliere esterne, ma sempre sotto il controllo e la responsabilità didattica dell'Università, per assicurare comunque un congruo rapporto numerico tra discenti e ammalati; idonee strutture per la ricerca biomedica; la ristrutturazione delle scuole di specializzazione; l'istituzione di corsi di aggiornamento per i medici; una disciplina particolare per il personale docente, anche al fine di assicurare un congruo rapporto numerico con i discenti e di armonizzare per quanto possibile la configurazione e il trattamento dei docenti del corso di laurea a quello previsto dalla legislazione ospedaliera nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 12; l'istituzione di speciali ruoli di personale non docente;

e) il riordinamento degli attuali istituti di istruzione superiore, accademie, scuole e corsi di diploma relativi ai settori delle belle arti, della musica, dell'educazione fisica, dell'educazione di comunità e del servizio sociale, mediante la loro trasformazione, secondo i casi, in corsi di laurea o di diploma ai sensi della presente legge;

f) le procedure per la soppressione delle attuali facoltà e per l'adeguamento dell'organizzazione dei corsi di laurea o di diploma alle disposizioni della presente legge e per l'organizzazione e lo svolgimento di eventuali attività didattiche decentrate.

Le discipline nel numero necessario al completamento dei piani di studio sono scelte dagli studenti di regola secondo più gruppi alternativi proposti dai Consigli di corso di laurea anche in relazione ai differenti indirizzi eventualmente esistenti all'interno del corso di laurea o di diploma. I singoli piani di studio sono soggetti all'approvazione del Consiglio di corso di laurea.

Agli effetti del presente articolo il numero degli esami richiesti è sempre raggua-

gliato ad altrettanti corsi di insegnamento annuale.

Sulle richieste di istituzioni di nuovi corsi di laurea o di diploma da parte delle singole Università, nell'ambito dei tipi previsti, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale delle università. Per l'organizzazione dei nuovi corsi di laurea sono costituiti comitati tecnici composti di 3 professori ordinari, di cui 1 designato dal Consiglio nazionale delle università, 1 dal Ministro della pubblica istruzione e 1 dal Consiglio di università nella quale venga a inserirsi il nuovo corso di laurea.

Non è consentito far parte contemporaneamente di due comitati tecnici. Decorso un biennio dalla nomina, il comitato tecnico decade di diritto ed i suoi componenti non possono essere chiamati a far parte di altro comitato tecnico durante il successivo quinquennio.

Nella prima applicazione della presente legge e fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al secondo comma del presente articolo, lettera *a*), restano in vigore i tipi di laurea e di diploma previsti dall'ordinamento in atto, nonchè le norme relative al numero minimo degli insegnamenti da seguire e agli anni di corso necessari per il conseguimento dei predetti titoli.

Art. 5.

*(Insegnamenti, piani di studio, esami
e corsi per lavoratori)*

Lo studente deve formulare il piano di studio che si propone di svolgere per il conseguimento della laurea e del diploma, ai sensi del precedente articolo 4, entro il 28 febbraio del primo anno di corso; e può successivamente proporre all'approvazione del Consiglio del corso di laurea, entro il 30 settembre di ogni anno, modifiche al piano indicato.

Gli statuti delle Università determinano le modalità e la periodicità degli esami per la

valutazione della preparazione degli studenti. Essi devono in ogni caso prevedere che:

a) il giudizio conclusivo deve essere sempre formulato a seguito di prova individuale; sono valutati anche i risultati relativi ad attività di seminari, esercitazioni e lavori di gruppo;

b) il calendario delle prove non deve incidere sul normale svolgimento dei rispettivi corsi di insegnamento;

c) l'esame finale di laurea o di diploma consiste nella discussione di un elaborato preparato sotto la direzione di uno o più docenti, sostenuta davanti ad una commissione di docenti; per la laurea o diploma a carattere scientifico, l'esame finale può consistere anche in una prova pratica sperimentale;

d) deve essere comunque assicurato il pubblico deposito degli elaborati di diploma o di laurea.

Le attestazioni di laurea o di diploma indicano i corsi portati positivamente a termine nell'ambito del piano di studi presentato.

Gli anni di corso frequentati e gli esami sostenuti nell'ambito di un corso di laurea o di diploma possono essere convalidati quando lo studente, anche se non laureato o diplomato, si iscriva ad altro corso di laurea o di diploma, su deliberazione del Consiglio del corso di laurea competente.

Le Università organizzano corsi e attività di ricerca specialmente destinati agli studenti lavoratori, di pari dignità didattica e scientifica rispetto ai corsi e alle attività ordinari, secondo modalità stabilite dal Consiglio di corso di laurea, d'intesa con i Dipartimenti interessati.

Art. 6.

(Attività accademiche)

L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Esso si suddivide in due semestri, in ciascuno dei quali almeno 4 mesi sono riservati all'effettiva attività di insegnamento, esclusi gli esami di profitto.

Le iscrizioni al primo anno di ciascun corso di laurea o di diploma si chiudono il 30 settembre.

Gli studenti iscritti al primo anno di ciascun corso di laurea o di diploma sono tenuti a seguire nel primo semestre un corso preparatorio di studi a carattere istituzionale, con fini di orientamento attitudinale, che si conclude con un colloquio di orientamento con un professore ordinario, nel corso del quale lo studente può anche discutere il piano di studi che si propone di svolgere. A conclusione di tale semestre, lo studente può chiedere il passaggio ad altro corso di laurea o di diploma, con il solo obbligo di presentare entro i successivi 30 giorni il relativo piano di studi.

Il piano degli insegnamenti impartiti è determinato dal Consiglio di corso di laurea il quale deve comunque assicurare, in collaborazione con i Dipartimenti interessati, lo svolgimento dei corsi caratterizzanti e degli altri necessari per l'attuazione dei piani di studio.

Il docente può svolgere l'equivalente di un corso annuale determinandone liberamente l'oggetto, a condizione che assicuri lo svolgimento di un secondo corso annuale concordato in relazione alle esigenze funzionali del corso di laurea o di diploma, sempre nell'ambito delle sue conoscenze specifiche e fatta salva la sua libertà di indirizzo scientifico, culturale e didattico.

Art. 7.

(Dottorato di ricerca)

Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Esso si consegue nel Dipartimento, secondo le modalità fissate dagli statuti, da coloro che dopo la laurea o titolo straniero equivalente vi abbiano svolto attività di studio o di ricerca per almeno un quadriennio, a conclusione del quale abbiano conseguito risultati scientifici originali riconosciuti da una commissione formata da quattro professori ordinari sorteggiati sul piano nazionale presso il Consiglio nazionale delle università, con

la procedura di cui all'articolo 10, comma sesto, della presente legge, fra quelli eletti in numero di 3 da ciascuno dei Dipartimenti eguali o affini, integrata volta per volta da un professore ordinario designato dal Dipartimento presso il quale il candidato intende conseguire il dottorato.

Il Dipartimento può conferire annualmente titoli di dottore di ricerca in numero non superiore a quello dei professori ordinari di ruolo del Dipartimento stesso. A tal fine organizza appositi corsi anche a carattere seminariale. Sono valutati ai fini del conferimento del titolo di dottore di ricerca i periodi trascorsi presso il Dipartimento dai ricercatori borsisti di cui al successivo articolo 8.

Anche i liberi studiosi e ricercatori esterni possono iscriversi al Dipartimento e utilizzare, a loro richiesta, le attrezzature e i servizi del Dipartimento e seguirne i corsi in condizione di parità con i ricercatori borsisti, nei limiti numerici fissati annualmente dal Consiglio di dipartimento e con le modalità da questo stabilite.

Ai fini previsti dai commi precedenti possono essere altresì riconosciuti dal Dipartimento periodi di studi svolti dopo la laurea presso Università o istituti universitari e post-universitari di altri paesi, o presso enti nazionali di ricerca. Il periodo svolto nell'Università precedentemente all'entrata in vigore della presente legge in qualità di professore incaricato, assistente a qualsiasi titolo, contrattista o borsista può essere computato per non più di due anni.

I risultati delle ricerche del candidato al titolo di dottore di ricerca sono preventivamente trasmessi dal Dipartimento, per eventuali osservazioni, ai Dipartimenti uguali od affini delle altre Università.

È condizione per il rilascio del titolo di dottore di ricerca che copie anche non pubblicate delle dissertazioni o degli elaborati conclusivi di ricerca sulla base dei quali avvenga il conferimento siano depositate presso le biblioteche:

- a) Nazionali di Roma e Firenze;
- b) del Consiglio nazionale delle università;

- c) del Consiglio nazionale delle ricerche;
- d) dei Dipartimenti dello stesso tipo, o affini se atipici.

Esse devono essere autenticate dal rettore e recare menzione dei membri della commissione giudicatrice, del suo giudizio conclusivo, dell'eventuale voto di minoranza e dei motivi di esso; e restano in libera consultazione per almeno 25 anni.

Art. 8.

(Assegni per la formazione scientifica e didattica)

A partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge sono banditi annualmente pubblici concorsi per 2.000 assegni per la formazione scientifica e didattica di durata quadriennale da attribuire a borsisti ricercatori e dell'importo lordo di lire due milioni annui ciascuno, corrisposto in dodici rate mensili di uguale ammontare.

Gli assegni sono concessi a laureati da non oltre due anni alla data dei bandi di concorso.

Oltre ai compiti specifici loro assegnati dal Dipartimento, i borsisti ricercatori sono tenuti a frequentare i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca e ad utilizzare l'assegno per almeno un semestre e non più di un anno nel quadriennio presso una Università estera, ottenendone specifica attestazione. In tale periodo l'importo dell'assegno è aumentato del 50 per cento. Ai fini della loro formazione didattica sono addebi, per non meno di due giorni alla settimana, all'assistenza individuale agli studenti e alle esercitazioni.

La ripartizione degli assegni fra le singole Università viene disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale delle università, e sulla base di criteri generali da questo indicati, tenuto conto del numero dei laureati del triennio precedente, delle prospettive di sviluppo della ricerca scientifica e delle esigenze della programmazione economica.

La ripartizione fra i singoli Dipartimenti viene disposta con decreto rettorale su conforme parere del Consiglio di università, motivato sulla base di criteri obiettivi.

Il rettore dell'Università provvede, con proprio decreto, a bandire i relativi concorsi. La commissione giudicatrice è composta di due professori ordinari e di un professore associato eletti dal Dipartimento tra i propri docenti.

L'assegno è individuale e indivisibile. I borsisti ricercatori non possono cumularlo con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze di enti e privati, nè possono svolgere attività commerciale o professionale privata, nè attività di consulenza presso privati o enti pubblici, nè rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro.

Nei casi di gravi inadempienze ai doveri di cui al presente articolo, il Consiglio di università può decidere la decadenza dal beneficio della corresponsione dell'assegno su motivato parere del Dipartimento, dopo un primo richiamo da parte di quest'ultimo. Avverso tale decisione l'interessato può ricorrere al Ministro della pubblica istruzione, che decide sentito il parere del Consiglio nazionale delle università.

I borsisti ricercatori hanno diritto al trattamento previdenziale ed assicurativo, mediante iscrizione loro e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza, da parte dell'Università, all'INPS e all'ENPDEP.

I borsisti ricercatori che abbiano conseguito il dottorato di ricerca possono essere inquadrati, a domanda, nei ruoli dei professori degli istituti statali di istruzione secondaria in cattedre relative a discipline dichiarate corrispondenti o affini a quella nella quale si è conseguito il dottorato di ricerca dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. In caso di controversa applicazione di questa disposizione l'interessato può ricorrere al Ministro della pubblica istruzione che decide sentita la Sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Le nomine sono disposte in soprannumero; i posti corrispondenti vengono rias-

sorbiti nei ruoli organici nel limite di un ventesimo dei nuovi posti disponibili per ciascun anno scolastico.

Art. 9.

(Ruolo unico dei docenti)

È istituito il ruolo unico dei docenti universitari che si articola nelle due qualifiche di professore ordinario e di professore associato. A ciascuna delle due qualifiche si accede mediante pubblico concorso al quale possono partecipare in condizioni di eguaglianza i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Al docente di ruolo è garantita nello svolgimento delle funzioni, anche se programmate sul piano della ricerca nell'ambito del Dipartimento e coordinate sul piano didattico dal Consiglio del corso di laurea, piena ed intera libertà scientifica e didattica; ed è altresì assicurata la disponibilità dei mezzi e dei servizi, a tal fine necessari.

Il singolo docente di ruolo, che ritenga non realizzate le garanzie di cui al secondo comma del presente articolo, può ricorrere in prima istanza ad una commissione di tre membri estratti a sorte fra tutti i docenti di ruolo che fanno parte del Consiglio di università e in seconda istanza al Consiglio nazionale delle università.

Il docente di ruolo è inamovibile.

L'insegnamento delle discipline caratterizzanti i corsi di laurea, ai sensi della lettera *b*) del secondo comma e del terzo comma dell'articolo 4, è di norma affidato a professori ordinari.

Il professore associato svolge un corso annuale di materia ufficiale ovvero un corso sussidiario o di specializzazione nell'ambito di un insegnamento ufficiale, ovvero un corso parallelo. L'assegnazione del corso annuale, ovvero di due corsi semestrali consecutivi, è disposta annualmente dal Consiglio di corso di laurea secondo le esigenze didattiche, sentito l'interessato nell'ambito della disciplina per la quale il professore è stato associato o di discipline con essa affini. Svolge, altresì, attività di ricerca scientifica e didattica con particolare riferimento all'ac-

certamento del profitto degli studenti, alle esercitazioni di gruppo e ai seminari, secondo le norme fissate dal Consiglio di dipartimento.

I posti di organico nel ruolo dei docenti universitari sono fissati, a partire dal primo anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge, dall'allegata tabella A per la qualifica di professore ordinario e dall'allegata tabella B per la qualifica di professore associato.

La ripartizione dei posti in organico tra le Università è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di criteri generali e obiettivi determinati dal Consiglio nazionale delle università, con riguardo sia alle esigenze scientifiche dei diversi tipi di Dipartimento, sia alle esigenze didattiche dei diversi tipi di corso di laurea e al prevedibile sviluppo della popolazione studentesca.

I posti in organico per i quali entro trenta giorni dalla assegnazione non sia stata richiesta la messa a concorso o dichiarata la vacanza o che comunque non siano stati ricoperti, in quest'ultima ipotesi entro i successivi trenta giorni, sono riassegnati dal Ministro della pubblica istruzione secondo gli stessi criteri e modalità.

Art. 10.

(Concorsi per il ruolo unico dei docenti)

I concorsi per il ruolo unico dei docenti sono banditi entro il 15 dicembre di ogni anno con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale delle università anche per quanto riguarda l'eventuale raggruppamento in un unico concorso di più richieste e discipline strettamente affini. I concorsi sono banditi dopo che siano stati effettuati i trasferimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo. Deve essere richiesta la messa a concorso di tutti i posti che si prevedono disponibili per il 1° ottobre dell'anno successivo.

Dopo il primo settennio di applicazione della presente legge, i concorsi per la qualifica di docente associato saranno riservati ai dottori di ricerca.

Su proposta motivata delle Università interessate il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale delle università, indice concorsi a posti di professore ordinario per professori associati che, dopo la nomina, abbiano continuativamente impartito l'insegnamento per almeno nove anni fino alla concorrenza del 20 per cento dei posti di professore ordinario di nuova istituzione nell'anno in cui sono presentate le relative proposte.

Spetta ai professori ordinari del corso di laurea, su proposta dei Dipartimenti interessati, indicare la disciplina per la quale debba essere messo a concorso ciascun posto vacante di professore ordinario, fermo restando che essi sono tenuti a destinare almeno un posto di professore ordinario per ciascuna delle discipline caratterizzanti di cui al quinto comma del precedente articolo. Quando tale destinazione non sia stata indicata entro il 1° novembre, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale delle università, attribuisce il posto di ruolo vacante ad altro corso di laurea per il quale ne sia stata fatta richiesta per una disciplina caratterizzante. La messa a concorso dei posti di professore associato spetta, sempre su proposta dei Dipartimenti interessati, ai professori ordinari e associati del corso di laurea.

La commissione giudicatrice è composta da 5 professori ordinari e, qualora si tratti di concorsi per professore associato, da 5 professori ordinari e associati, se i posti a concorso non eccedono il numero di 2; oltre tale numero i commissari sono elevati a 7.

I componenti della commissione sono estratti a sorte nello stesso numero, più due supplenti per eventuali sostituzioni, tra tutti i professori ordinari o, rispettivamente, tra tutti i professori ordinari e associati della disciplina o delle discipline messe a concorso, purchè il numero dei sorteggiabili non sia inferiore a 20. Qualora non sia raggiunto tale numero, il sorteggio viene esteso ai docenti di materia strettamente affine indicata dal Consiglio nazionale delle università; qualora neanche così lo si raggiunga, il sorteggio è ulteriormente esteso ai docenti di altre discipline strettamente affini, scelte

con la stessa procedura. Almeno due commissari su cinque, ovvero tre su sette, debbono essere professori ordinari della disciplina messa a concorso, sempre che ne esistano il numero sufficiente tra i sorteggiabili.

Non possono essere compresi nel sorteggio coloro che facciano parte del Consiglio nazionale delle università o che siano stati commissari o vincitori nel concorso immediatamente precedente per la stessa o le stesse discipline.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composta di un professore ordinario designato dal Consiglio nazionale delle università che la presiede, e di quattro funzionari del Ministero della pubblica istruzione. Tutte le operazioni di sorteggio sono pubbliche e si svolgono con l'assistenza di un notaio designato dal Consiglio nazionale del notariato.

La commissione giudicatrice è convocata dal Ministro della pubblica istruzione.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione; chi venga sorteggiato in più di una viene compreso nella commissione per la quale il sorteggio sia cronologicamente precedente e viene sostituito nell'altra o nelle altre dal supplente.

Decadono quei commissari che, anche per causa di forza maggiore, non abbiano partecipato a due riunioni della commissione o abbiano di fatto impedito la conclusione dei lavori, che deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di prima convocazione. Per la sostituzione dei commissari decaduti, come nel caso di rinuncia o di dimissioni, si provvede con i supplenti o, se questi non siano sufficienti, mediante nuovo sorteggio.

La commissione formula il proprio giudizio sulla base dei titoli presentati dai candidati. Al termine dei lavori la commissione redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati, sia per quanto attiene ai titoli scientifici sia sulla eventuale attività didattica, e il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori dei posti messi a concorso, in ordine alfabetico.

Tutti gli atti della commissione sono pubblici e devono essere approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale delle università.

Le chiamate dei vincitori sono deliberate, su domanda degli interessati, per la disciplina messa a concorso o per disciplina strettamente affine o che sia parte di quella, sentiti nei due ultimi casi il Consiglio nazionale delle università, dai professori ordinari, membri del corso di laurea che ha chiesto il concorso, in adunanza comune con quelli del Dipartimento interessato, presieduta dal preside del corso di laurea. Per la chiamata dei professori associati partecipano inoltre alle relative riunioni i professori associati del corso di laurea e del Dipartimento interessato.

La nomina è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale successivamente provvede con proprio decreto, sentite le richieste degli interessati, tenuto conto di eventuali osservazioni del Consiglio di dipartimento e del Consiglio di corso di laurea, e su conforme parere del Consiglio nazionale delle università, ad assegnare i posti non ricoperti fra quelli messi a concorso ai vincitori che non siano stati chiamati.

I vincitori sono chiamati entro il 15 settembre e prendono servizio con l'inizio del nuovo anno accademico. Le assegnazioni del Ministro della pubblica istruzione di cui al precedente comma sono disposte entro il 30 settembre.

Il docente è confermato in ruolo dopo un anno dalla sua assunzione in servizio, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere favorevole del Consiglio di corso di laurea e del Dipartimento interessati sulla sua operosità didattica e scientifica.

Il docente di ruolo, decorso un triennio di ininterrotto servizio presso un corso di laurea, può essere trasferito a domanda presso altro corso di laurea della stessa o di altra Università previa dichiarazione di vacanza di un posto di organico della stessa disciplina o di disciplina strettamente affine.

Decorsi tre anni dalla precedente assegnazione ogni docente può confluire, in relazione ai propri concreti orientamenti di ricerca, in altro Dipartimento della stessa Università; il rettore dispone l'assegnazione con proprio decreto, sempre che ricorra l'affinità di disciplina e che il Dipartimento richiesto dia il suo consenso.

Art. 11.

(Docenti a contratto)

Per lo svolgimento di attività didattiche il Consiglio di corso di laurea può stipulare con studiosi anche di altra nazionalità in numero non superiore ad un quinto dei propri docenti di ruolo, contratti della durata non superiore a un triennio, rinnovabili per un pari periodo e non ulteriormente rinnovabili presso la stessa Università se non sia trascorso un ulteriore triennio.

I lettori di lingue straniere possono essere assunti con contratti rinnovabili, anche in eccedenza all'aliquota di cui al precedente comma, nel limite di un ulteriore decimo.

I Dipartimenti possono a loro volta stipulare contratti con studiosi ed esperti di altissima qualificazione, ai fini delle attività rivolte al conseguimento del dottorato di ricerca, fino al limite di un quinto dei propri docenti di ruolo. Facoltà di questi contratti è riservata a professori visitatori di Università estere.

Il Consiglio di corso di laurea può anche stipulare contratti di durata annuale, sempre rinnovabili, per la supplenza in insegnamenti affidati ai docenti di ruolo che, per norme di legge o per causa di forza maggiore, non possano svolgere in concreto la attività didattica e di ricerca, semprechè non sia possibile sostituirli con altri docenti di ruolo.

Non possono essere stipulati contratti con docenti universitari di ruolo, fuori ruolo o in quiescenza di Università italiane, nè con chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei docenti di ruolo del corso di laurea o del Dipartimento interessati, o di membri dei rispettivi consigli.

Il compenso per l'attività dei docenti a contratto è fissato in misura uniforme dalla giunta di Università sulla base di criteri generali indicati dal Consiglio nazionale delle università. Possono essere fissate misure differenziate per le diverse ipotesi di cui ai precedenti commi per gli studiosi stranieri, nonchè per il caso che il contratto sia stipulato con chi già percepisce una retribuzione continuativa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12.

(Doveri accademici e incompatibilità)

Il docente universitario di ruolo durante il periodo di svolgimento del corso di insegnamento è tenuto ad essere presente nell'Università per le attività didattiche, gli incontri con gli studenti e per ogni altra attività connessa con la sua posizione e qualità di docente. Egli è inoltre tenuto ad essere presente per lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea e per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali.

Il Consiglio di corso di laurea determina, d'intesa con i docenti, il tempo minimo da riservare agli incontri con gli studenti. L'orario delle lezioni, dei seminari, delle esercitazioni e degli incontri con gli studenti deve essere reso pubblico mediante affissione nella sede del Rettorato, del Dipartimento e del corso di laurea.

Il docente di ruolo deve risiedere nel luogo dove ha sede l'Università.

Il docente di ruolo non può esercitare attività industriali o di commercio, in nome proprio o altrui, nè attività professionale privata nè assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici, ovvero rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro. È ammessa la direzione di collane editoriali e di periodici a carattere scientifico e culturale.

Il docente di ruolo non può impartire altri insegnamenti comunque retribuiti nella Università cui appartiene nè in altre Università statali o libere. Tuttavia può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di dipartimento, ad assu-

mere attività di insegnamento presso una accademia militare, una scuola di archivistica, paleografia e diplomatica o altra istituzione di formazione professionale o culturale superiore organizzata dalla Pubblica amministrazione.

Con deliberazione del Consiglio di dipartimento avente efficacia annuale, in applicazione di disposizioni a carattere generale adottate dal Consiglio di università, intese ad assicurare l'adempimento dei compiti essenziali dell'Università stessa, il docente di ruolo che ne faccia richiesta può essere autorizzato all'esercizio di attività applicative, di consulenza e professionali connesse con l'insegnamento impartito e che siano compatibili con la piena osservanza dei doveri accademici.

Ai docenti di ruolo è attribuita una indennità mensile pensionabile pari all'80 per cento dello stipendio iniziale del parametro spettante. Tale indennità non spetta ai docenti che esercitano attività professionale. Per avere diritto all'indennità predetta ogni docente universitario di ruolo deve dichiarare all'inizio di ciascun anno accademico, sotto la propria responsabilità, di non esercitare attività professionale; l'Università a cui il docente appartiene effettua gli accertamenti necessari in collaborazione con la amministrazione finanziaria.

Per l'inosservanza dei doveri innanzi detti, e di tutti i doveri previsti dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, il docente è giudicato da una commissione di cinque membri nominata all'inizio di ogni triennio dal Consiglio di università. La commissione può irrogare le seguenti sanzioni disciplinari a seconda della gravità delle infrazioni accertate in contraddittorio con l'interessato:

- a) censura;
- b) sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un anno.

Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso entro 30 giorni al Ministro della pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere della Corte di di-

sciplina di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Nei casi di particolare gravità la commissione può proporre la decadenza dall'ufficio al Ministro della pubblica istruzione, il quale decide su conforme parere della predetta Corte di disciplina, fatte salve le guarentigie di difesa previste dall'ultimo comma dell'articolo 89 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1592. Restano in vigore, in quanto compatibili con il presente articolo, le norme contenute negli articoli 87, 88, 89 del predetto testo unico.

I professori universitari, oltre agli altri obblighi, hanno quello di contribuire all'avanzamento delle rispettive discipline con la propria operosità scientifica. L'operosità scientifica dei professori ordinari e dei professori associati è accertata al termine di ogni quinquennio da apposita commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione e composta da cinque membri aventi anzianità di servizio maggiore dell'interessato, scelti mediante sorteggio, fra i professori della materia o di materie affini.

Alla commissione deve essere sottoposta, entro due mesi dal termine del quinquennio, la documentazione relativa all'attività scientifica svolta.

Il quinquennio in relazione al quale non sia stato pronunziato parere favorevole all'attività scientifica svolta non è utile ai fini della progressione di carriera anche di carattere meramente economico.

Contro le conclusioni negative della commissione è ammesso ricorso al Consiglio nazionale delle università, che deve pronunziarsi definitivamente entro tre mesi.

Sono collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato, della carica e dell'ufficio i docenti di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o del Parlamento, ovvero a ricoprire la carica di presidente o assessore di giunta regionale, di presidente di amministrazione provinciale o assessore di provincia con popolazione superiore a 1 milione di abitanti, di sindaco di comune capoluogo di provincia o di comune con popolazione superiore a 100 mila abitanti, di assessore di comune con popolazione superiore a 400 mila abitanti, di pre-

sidente, amministratore delegato o componente la giunta esecutiva di istituti pubblici e assicurativi, bancari, assistenziali o previdenziali o di ogni altra impresa pubblica e a partecipazione pubblica a carattere nazionale o regionale.

Sono altresì collocati in aspettativa i docenti di ruolo che ricoprono presso enti di diritto pubblico o presso organismi internazionali funzioni che possano limitare l'adempimento dei doveri di cui al presente articolo. Il giudizio sulla compatibilità di tali situazioni è espresso in base a criteri generali ed obiettivi dal Consiglio nazionale delle università.

I docenti collocati in aspettativa possono continuare a svolgere attività di ricerca e a tenere corsi liberi presso le Università senza speciale compenso. I loro posti di ruolo restano indisponibili e i corrispondenti insegnamenti sono affidati per supplenza a docenti a contratto fino al termine dell'anno accademico nel corso del quale viene a cessare la situazione di incompatibilità. Riasumono il posto di ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo.

I docenti collocati in aspettativa a norma dei precedenti commi non possono essere eletti a far parte degli organi di governo accademico delle Università.

Qualsiasi provento risulti da attività applicative o di consulenza svolte nell'ambito delle Università e avvalendosi di attrezzature e locali universitari, affluisce al bilancio dell'Università, che, dedotte le spese e trattenuta per l'uso di edifici e servizi e per spese generali una quota non superiore ad un terzo, destina la somma residua al potenziamento delle attrezzature scientifiche e didattiche e dei servizi, esclusa qualsiasi forma di compenso o indennità al personale.

Art. 13.

(Diritto allo studio)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle provvidenze eventualmente disposte dalle Regioni o da altri enti pubblici, e previo pare-

re del Consiglio nazionale delle università, decreti aventi forza di legge recanti norme per l'effettiva attuazione del diritto allo studio di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 della Costituzione, mediante istituzione di servizi intesi a favorire la presenza studentesca nelle Università, con speciale riguardo ai trasporti, collegi universitari, buoni alloggio, mense, assistenza sanitaria curativa e preventiva, impianti sportivi o ricreativi, nonchè mediante l'istituzione di cooperative librerie, l'esonero da tasse e contributi universitari e l'erogazione di assegni di studio.

L'erogazione di assegni di studio, che andrà progressivamente riassorbita nelle altre forme previste dal precedente comma man mano che queste troveranno attuazione, dovrà essere comunque limitata a studenti che risultino effettivamente capaci e meritevoli sulla base di parametri obiettivi e prefissati, favorendo coloro che appartengono a famiglie di disagiate condizioni economiche e fra questi in modo particolare coloro che debbono affrontare maggiori oneri per la sistemazione in località distanti da quella di residenza ai fini dell'effettiva frequenza dei corsi.

Nella ripartizione dei fondi per l'attuazione del diritto allo studio dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

a) congrua incentivazione dell'afflusso di studenti verso le Università caratterizzate da minore affollamento, avendo riguardo sia al rapporto numerico docenti-discenti, sia alla capacità ricettiva delle strutture edilizie, delle aule, dei laboratori, degli impianti sanitari e dei teatri anatomici;

b) congrua incentivazione dell'afflusso degli studenti verso i tipi di corso di laurea ai quali corrispondano le maggiori possibilità occupazionali, secondo una stima richiesta annualmente al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 14.

(Opere universitarie)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo, decreti aventi forza di

legge per il riordinamento delle opere universitarie e del relativo personale, così da assicurare che la loro attività si adegui alle finalità nello stesso articolo indicate.

L'Opera universitaria è gestita in ciascuna Università da un Consiglio di amministrazione costituito da:

a) un membro della Giunta di università designato dal rettore, che lo presiede;

b) quattro professori ordinari e due associati designati dai loro colleghi membri del Consiglio di università;

c) sei studenti in corso maggiori di età designati dai loro colleghi membri del Consiglio di università;

d) sei rappresentanti della Regione nel cui territorio ha sede l'Università o della Provincia, se si tratta della regione Trentino-Alto Adige, scelti, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, tra cittadini che non appartengano al personale docente e non docente dell'Università, nè abbiano con essa contratti o liti in corso.

Il Consiglio di amministrazione può eleggere uno o due vice presidenti determinandone i compiti.

Nessun compenso diretto o indiretto può essere attribuito ai componenti il Consiglio di amministrazione in funzione di tale ufficio o di uffici svolti presso organismi dall'Opera costituiti o sovvenzionati.

Il bilancio dell'Opera universitaria è sottoposto all'approvazione del Consiglio di università, previo controllo contabile da parte del collegio dei revisori dei conti di cui al successivo articolo 20; ed è successivamente sottoposto al controllo della Corte dei conti a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo 20.

Art. 15.

(Organi di governo del Dipartimento)

Organo di governo di ciascun Dipartimento è il Consiglio di dipartimento. Costituiscono il Consiglio:

a) i professori ordinari e i professori associati del Dipartimento;

b) tre rappresentanti degli iscritti al Dipartimento per il conseguimento del dottorato di ricerca;

c) un rappresentante del personale non docente.

Il Consiglio elegge fra i professori ordinari del Dipartimento un direttore, che lo presiede, al quale è corrisposta una indennità di funzione in ogni caso non superiore alla somma annua lorda di lire 500.000 a carico del bilancio dell'Università.

I membri elettivi del Consiglio e il direttore durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente rieletti che una volta.

Alle riunioni del Consiglio aventi per oggetto decisioni relative al personale docente non partecipano i membri di cui alle lettere b) e c).

Art. 16.

(Organi di governo del corso di laurea)

Organo di governo di ciascun corso di laurea, nonché degli eventuali corsi di diploma che ad esso facciano capo, è il Consiglio di corso di laurea. Costituiscono il Consiglio:

a) i professori ordinari ed associati del corso di laurea;

b) un docente a contratto scelto annualmente per sorteggio fra quelli il cui contratto non venga a scadenza nel corso dell'anno accademico;

c) un numero di rappresentanti degli studenti in corso pari ad un quarto dei membri di cui alla lettera a);

d) tre rappresentanti del personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche e ausiliario.

Il Consiglio di corso di laurea elegge fra i professori ordinari che ne fanno parte il preside, al quale è corrisposta una indennità in funzione, in ogni caso non superiore alla somma annua lorda di un milione, a carico del bilancio dell'Università. Quando i membri del Consiglio eccedano il numero di quaranta viene eletta una giunta di sei membri, oltre al preside che la presiede: di essa

devono far parte un professore associato e uno studente. Il Consiglio può delegare alla giunta l'esercizio di specifici poteri, eccettuati in ogni caso l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 11 e il coordinamento degli insegnamenti.

I membri elettivi del Consiglio, il preside e i membri della giunta durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente rieletti che una volta.

Art. 17.

(Organi di governo dell'Università)

La funzione generale di iniziativa e di coordinamento spetta in ciascuna Università al Consiglio di università. Costituiscono il Consiglio:

- a) il rettore che lo presiede;
- b) i direttori dei Dipartimenti;
- c) i presidi dei corsi di laurea;
- d) un numero di professori ordinari pari alla metà del numero dei Dipartimenti, eletti dai professori ordinari dell'Università;
- e) un numero di professori associati pari alla metà del numero dei Dipartimenti, eletti dai professori associati dell'Università;
- f) un docente a contratto scelto annualmente per sorteggio fra quelli il cui contratto non venga a scadenza nel corso dell'anno accademico;
- g) uno studente in corso per ciascun corso di laurea ed uno degli iscritti al dottorato di ricerca per ciascun Dipartimento, rispettivamente eletti dagli studenti e dagli iscritti al dottorato di ricerca dell'università;
- h) quattro rappresentanti del personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche e ausiliario;
- i) due designati dal Comune, due dalla Provincia ove ha sede l'Università, e tre dalla Regione, scelti fra i cittadini che non appartengano al personale docente e non docente delle Università, nè abbiano con esse contratti o liti in corso;
- l) il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario del Consiglio.

Il Consiglio di università elegge tra i professori ordinari che lo compongono il rettore, che dura in carica un quinquennio e non è immediatamente rieleggibile. Il rettore esercita le funzioni ordinarie di rappresentanza e di gestione dell'Università; può, a sua motivata richiesta, essere esentato dall'insegnamento e gode di una indennità di funzione, in ogni caso non superiore alla somma annua lorda di due milioni di lire, a carico del bilancio dell'Università.

Le competenze già del Senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università sono attribuite, in quanto compatibili con la presente legge, alla Giunta di università. Le Università non statali possono mantenere, come organo distinto, il Consiglio di amministrazione.

Costituiscono la Giunta:

- a) il rettore che la presiede;
- b) quattro professori ordinari;
- c) tre professori associati;
- d) un rappresentante degli iscritti al dottorato di ricerca;
- e) un rappresentante del personale non docente;
- f) un rappresentante degli studenti;
- g) un rappresentante del Comune, uno della Provincia, uno della Regione;
- h) il direttore amministrativo che esercita anche funzioni di segretario.

I membri della Giunta di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono eletti rispettivamente dai professori ordinari, dai professori associati, dai rappresentanti del personale non docente e degli studenti e dai rappresentanti del Comune, della Regione e della Provincia che fanno parte del Consiglio di università.

I membri del Consiglio di università e della Giunta durano in carica un quadriennio. I membri designati mediante elezione non possono essere immediatamente rieletti che una volta.

Il Consiglio di università è convocato dal rettore in via ordinaria con la periodicità fissata dallo statuto e comunque almeno due volte l'anno; in via straordinaria, tutte le

volte che occorra o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La Giunta di università ripartisce, secondo le esigenze, in base a criteri generali indicati dal Consiglio, i posti di personale non docente fra i servizi centrali dell'Università e i singoli Dipartimenti e corsi di laurea, provvedendo alle relative assegnazioni.

Art. 18.

(Consiglio nazionale delle università)

Il Consiglio nazionale delle università è organo di coordinamento generale o di garanzia delle autonomie ai fini della ricerca e dell'insegnamento. Su richiesta del Governo, esprime pareri sui problemi della ricerca, dell'organizzazione universitaria e della programmazione del loro sviluppo. Presenta annualmente al Governo una relazione che viene trasmessa al Parlamento. Esercita le attribuzioni già proprie della sezione 1^a del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in quanto compatibili con la presente legge, ed ogni altra attribuzione ad esso conferita dalla legge.

Il Consiglio nazionale delle università è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed elegge fra i professori ordinari che ne fanno parte un vice presidente. Costituiscono il Consiglio nazionale delle università:

- a) i rettori delle Università italiane;
- b) 15 professori ordinari, eletti dai professori ordinari membri dei Consigli di università riuniti in collegio unico nazionale;
- c) 15 professori associati eletti dai professori associati membri dei Consigli di università riuniti in collegio unico nazionale;
- d) 9 studenti e 6 iscritti al dottorato di ricerca, eletti dagli studenti e dagli iscritti al dottorato di ricerca membri dei Consigli di università riuniti in collegio unico nazionale;
- e) tre rappresentanti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
- f) tre membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

g) tre membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

h) 3 studiosi di alta qualificazione scientifica delle lingue e delle civiltà tedesca, francese e slava, designati rispettivamente dalle regioni Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia;

i) il presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei;

l) il segretario generale della programmazione economica.

I membri di cui alla lettera b) e c) non possono appartenere a Dipartimenti dello stesso tipo, o a Dipartimenti dichiarati con essi affini.

I membri del Consiglio nazionale delle università durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. La qualità di membro del Consiglio è incompatibile con quella di membro del consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche. I docenti che fanno parte del Consiglio possono essere esentati in tutto o in parte dall'insegnamento per la durata della carica, mantenendo le rispettive posizioni giuridiche ed economiche. Percepiscono inoltre una indennità di carica, determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Consiglio nazionale delle università adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento per lo svolgimento delle proprie attività, per la nomina di eventuali commissioni consultive elette da Dipartimenti dello stesso tipo o dichiarati affini, per assicurare la pubblicità agli atti e per le procedure elettorali interne, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 19.

(Modalità della partecipazione)

Le elezioni previste dalla presente legge:

a) si svolgono con voto diretto, segreto e limitato: il limite è di un terzo degli eligendi, quando questi siano tre o più di tre;

b) sono valide, per ciascuna componente, se vi abbia preso parte almeno la metà degli aventi diritto;

c) hanno luogo nei trenta giorni anteriori alla scadenza delle rappresentanze in carica.

In caso di dimissioni, incompatibilità o impedimento di membri elettivi a partecipare con continuità ai lavori degli organi collegiali, subentrano, nell'ordine, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Le modalità per le votazioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della presente legge sono fissate negli statuti. Quelle per le elezioni di cui all'articolo 18 sono fissate in un regolamento emanato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale delle università.

Agli aventi diritto al voto sarà inviata convocazione a domicilio; per le elezioni dei rappresentanti degli studenti questa può essere sostituita da affissione agli albi universitari unita ad avvisi pubblicati sulla stampa locale. I seggi elettorali includono un impiegato amministrativo dell'Università designato dal rettore e sono assistiti da un notaio designato dal locale Consiglio notarile. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

La rappresentanza degli studenti negli organi ai quali essi partecipano ha la durata di un anno. Al conseguimento della laurea, il rappresentante è sostituito secondo le modalità indicate nel secondo comma del presente articolo.

Per lo svolgimento delle operazioni elettorali, in tutti i casi di elezioni dirette da parte degli studenti, le Università sono tenute a provvedere a proprie spese all'allestimento e al funzionamento dei seggi. Nessun seggio potrà essere ubicato fuori delle sedi universitarie, nè essere chiuso prima del terzo giorno dell'apertura delle votazioni. I regolamenti elettorali delle singole Università sono emanati nel quadro di un regolamento generale che il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai principi della legge elettorale comunale e provinciale.

È valida la costituzione degli organi collegiali anche se una o più componenti non abbiano provveduto alla nomina dei rappresentanti, purchè sia stata designata la maggioranza dei membri del collegio.

Quando il numero dei rappresentanti sia dalla legge stabilito per quota, la determinazione di essa è effettuata mediante approssimazione al numero superiore.

Per la validità delle adunanze degli organi collegiali si richiede in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Quelle concernenti la modifica degli statuti sono adottate a maggioranza assoluta, e previa iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno con indicazione del tema specifico delle modificazioni con delibera da adottare nella precedente adunanza del Consiglio.

Art. 20.

(Gestione contabile)

Le Università hanno autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile. Il contributo dello Stato è assegnato di norma senza destinazione specifica.

È vietata la gestione di fondi fuori bilancio.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono sottoposti dal rettore all'esame ed all'approvazione del Consiglio di università.

Il rettore dell'Università, sulla base delle deliberazioni del Consiglio di università, provvede alla distribuzione dei fondi.

È necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio di università per le spese che, in una sola volta, eccedano lire 5 milioni o che eccedano annualmente lire 2.500.000 ed impegnino il bilancio universitario per più esercizi.

Presso ogni Università è istituito un collegio dei revisori dei conti per il controllo del-

l'attività finanziaria dell'Università, dei singoli Dipartimenti e delle Opere universitarie.

Il collegio, che dura in carica 3 anni e non può essere riconfermato, è composto di 3 membri effettivi, scelti tra funzionari in servizio o a riposo, di cui due nominati dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministro del tesoro, con funzione di presidente. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

Ai revisori compete, oltre alla eventuale indennità di missione, un compenso annuo a carico del bilancio universitario, determinato dal Consiglio di università ed approvato dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro del tesoro.

La gestione finanziaria dell'Università è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 21.

(Personale non docente)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale delle università, decreti aventi forza di legge sulle seguenti materie:

1) organizzazione generale e strutturale dei servizi tecnico-amministrativi centrali dell'Università, di quelli dei Dipartimenti e dei corsi di laurea e di diploma; e relativi organici;

2) nuovo stato giuridico del personale stesso, con la determinazione dei compiti, delle funzioni, delle mansioni e delle retribuzioni di tutto il personale non docente;

3) incremento degli organici del personale non docente, in relazione allo sviluppo delle strutture universitarie previsto dalla presente legge.

Il secondo comma dell'articolo 166 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore è abrogato.

Art. 22.

(*Collaborazione universitaria internazionale*)

Per l'attuazione della collaborazione internazionale ai fini della ricerca e dell'insegnamento, le Università sono autorizzate:

a) a procedere, in relazione all'ammissione ai corsi e al conferimento di titoli di studio, al riconoscimento, previ accertamenti, sia dei corsi seguiti e degli esami superati, sia dei diplomi, delle lauree e dei gradi accademici superiori conseguiti presso Università e istituti universitari e post-universitari di altri Paesi, anche nei casi in cui la equiparazione non sia stabilita da convenzioni internazionali. Quando la equiparazione dei predetti titoli è prevista da convenzioni internazionali, o rispetto ad un singolo Paese da accordi bilaterali, il relativo riconoscimento viene effettuato mediante dichiarazione di equipollenza dal Ministro della pubblica istruzione, in base alle tabelle annesse alle predette convenzioni ed accordi;

b) a facilitare con opportuni provvedimenti, anche di carattere finanziario, gli scambi di docenti, di studenti, di documentazioni e di strumenti didattici e di ricerca con Università, Dipartimenti e istituzioni universitarie e post-universitarie di altri Paesi. In tali casi gli assegni di studio già attribuiti possono essere ulteriormente integrati;

c) a concedere agli studenti la possibilità di svolgere, previo assenso del Consiglio di corso di laurea, parte dei loro piani di studio presso Università di altri Paesi.

Le Università potranno stabilire ulteriori accordi con istituzioni universitarie o scientifiche degli Stati membri della Comunità europea nel quadro dei Trattati di Roma, con particolare riferimento al diritto di stabilimento e alla libera circolazione dei cittadini.

Art. 23.

(*Disposizioni transitorie*)

I professori ordinari e straordinari di cui ai commi, rispettivamente, terzo e secondo dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958,

n. 311, in ruolo all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono collocati di diritto, alla data medesima, tra i professori ordinari del ruolo unico dei docenti, nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento, e con l'anzianità in essa maturata.

I professori associati in ruolo all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono collocati di diritto alla data medesima fra i professori associati del ruolo unico dei docenti nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata.

Possono essere, inoltre, collocati nello stesso ruolo su domanda da presentare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con la qualifica di professore ordinario o, secondo i casi, di associato, nella classe iniziale di stipendio, studiosi italiani che, per almeno un quinquennio, abbiano ricoperto presso Università straniere di alto e sicuro prestigio scientifico un posto corrispondente a quello di professore ordinario o, rispettivamente, di associato, e che siano tuttora in servizio presso quelle Università. La nomina in ruolo è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale delle università espresso in base a criteri obiettivi e prefissati.

I professori incaricati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno un biennio conservano l'incarico fino al termine dell'anno accademico in cui avvenga la costituzione dei Dipartimenti. Per il triennio successivo, hanno diritto a stipulare per la disciplina impartita, o per altra che sia strettamente affine, un contratto ai sensi del precedente articolo 11, anche in soprannumero limitatamente a tale triennio.

Per i docenti inquadrati in ruolo in base al terzo comma del presente articolo, si applica la procedura di cui all'articolo 10 per le chiamate dei vincitori di concorso. Trascorso un anno dalla domanda, gli aventi diritto che non siano stati chiamati sono assegnati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale delle università e in base alle esigenze scientifiche e didattiche, ad un corso di laurea, con preferenza per quelli retti dai comitati tecnici, e sono assegnati dal rettore ad un Dipartimento a

norma del comma primo del precedente articolo 3.

Restano in vigore le disposizioni relative al ruolo ad esaurimento degli assistenti e, fino alla scadenza dei contratti già stipulati, quelle relative ai contratti di ricerca.

Nella prima applicazione della presente legge, finchè non si siano costituiti gli organi ordinari in essa previsti o comunque non oltre il termine massimo previsto dal secondo comma dell'articolo 25, le funzioni attribuite dalla presente legge al Consiglio nazionale delle università sono esercitate dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; quelle attribuite al Consiglio di università di ciascuna Università sono esercitate dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico in riunione congiunta; quelle attribuite alla Giunta di Università sono esercitate dal rettore, con l'assistenza di quattro delegati eletti nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico in riunione congiunta; quelle attribuite al Consiglio di corso di laurea sono attribuite agli esistenti Consigli di facoltà o di corso di laurea. All'atto della prima costituzione del Consiglio nazionale delle università la sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione è soppressa.

Art. 24.

(Norme finanziarie)

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1973, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

(Norme finali)

Le disposizioni della presente legge saranno applicate, ove non sia diversamente disposto, a decorrere dall'inizio dell'anno ac-

cademico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sessanta giorni da tale data, sentita la sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, norme aventi valore di legge ordinaria per determinare modalità, tempi, termini per la prima attuazione della riforma, da fissare in maniera che le relative operazioni si concludano, ove non sia diversamente disposto nella presente legge, entro il primo anno accademico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

I risultati dell'attuazione del nuovo ordinamento universitario saranno portati all'esame del Parlamento, per controllo e verifica e per le opportune deliberazioni, al termine del primo quadriennio di applicazione della legge, con una relazione del Ministro della pubblica istruzione.

TABELLA A

*(Nuovi posti di ruolo
di professore ordinario)*

In incremento ai posti di professore ordinario esistenti in organico alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti per ciascuno dei cinque anni accademici successivi i seguenti nuovi posti di ruolo:

- per il primo anno, n. 1.000 posti;
- per il secondo anno, n. 1.000 posti;
- per il terzo anno, n. 1.000 posti;
- per il quarto anno, n. 1.000 posti;
- per il quinto anno, n. 1.000 posti.

TABELLA B

(Nuovi posti di professore associato)

In incremento ai posti di professore associato esistenti in organico alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti per ciascuno dei cinque anni accademici successivi i seguenti nuovi posti di ruolo di professore associato:

- per il primo anno, n. 1.000 posti;
- per il secondo anno, n. 1.000 posti;
- per il terzo anno, n. 1.000 posti;
- per il quarto anno, n. 1.000 posti;
- per il quinto anno, n. 1.000 posti.

Nei posti suddetti sono compresi anche quelli relativi alle qualifiche particolari del personale docente dei corsi di laurea di medicina e chirurgia stabilite ai sensi del decreto delegato di cui alla lettera *d*) dell'articolo 4 della presente legge.